

MINISTERO DELLE FINANZE
CANTIERI DI ROMA
MAGGIORANZA



14573

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

M ✓

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

R.G.N. 8587.98

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 30512

Dott. GIOVANNI OLLA

PRESIDENTE

Rep.

Dott. ENRICO PAPA

CONSIGLIERE

Ud. 21.6.01

Dott. VINCENZO DI NUBILA

CONSIGLIERE rel.

OGGETTO: società

Dott. ANTONIO MERONE

CONSIGLIERE

.finanziamenti dei

Dott. GIUSEPPE FALCONE

CONSIGLIERE

soci

ha pronunciato la seguente

.interessi

.ritenuta

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CEIM SRL. COSTRUZIONI EDILIZIE IDRAULICHE MANUTENZIONI ^{con sede} in Roma

in persona dell'amministratore unico sig. Angelo Gabrielli,

rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Merlini per delega in calce

al ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma presso il

difensore, viale Mazzini 41


ricorrente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
77136

contro

Ministero delle Finanze in persona del Ministro <pro tempore>,

1560



16

rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12
intimato, costituito

avverso la sentenza n. 123.21.97 in data 6.5.97 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 13.5.97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21.6.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;

udito per la parte ricorrente l'avv. Merlini;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DARIO CAFIERO, che ha concluso per la rimessione al Primo
Presidente, in subordine accoglimento del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Roma accertava a carico della srl. Ceim, per l'anno 1985, l'omesso versamento di ritenute per lit. 14.449.000, su interessi passivi corrisposti ai soci per finanziamenti. La società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado, sostenendo che si trattava di anticipazioni gratuite. La Commissione respingeva il ricorso.
2. Proponeva appello la Ceim srl. . La Commissione Tributaria Regionale, presa visione della delibera assembleare adottata il 5.11.81, riteneva che la parte non avesse dimostrato la gratuità delle anticipazioni effettuate dai soci, ragion per cui respingeva

l'appello, osservando inoltre che il foglio del verbale di assemblea fotocopiato non recava la vidimazione.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione la Ceim srl, deducendo un motivo, articolato in due distinti profili. Il Ministero delle Finanze si è costituito. La Ceim ha depositato memoria integrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 43 D.P.R. n. 597.73 e 26 D.P.R. n. 600.73, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC. Essa premette che, fino dalla fase amministrativa, aveva esibito all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette la deliberazione in data 5.11.81 con la quale si era previsto di richiedere ai soci finanziamenti infruttiferi proporzionali alle quote detenute, in conto aumento del capitale sociale. Nè vale dire che la fotocopia non risulta <vidimata>. In realtà, mediante la cennata produzione è stata superata la presunzione di onerosità delle anticipazioni effettuate dai soci.
5. Comunque - secondo profilo del motivo - anche ammesso e non concesso che sussista la presunzione di onerosità delle anticipazioni in questione, rimane da dimostrare che la corresponsione degli interessi sia avvenuta, circostanza questa sulla quale l'Ufficio nulla ha dedotto.

6. Con la memoria integrativa, la Ceim sostiene che la copia fotostatica della delibera, non essendo contestata dall'ufficio, deve aversi per riconosciuta. Insiste sulla mancanza di prova circa la corresponsione degli interessi.

7. Il ricorso è infondato. A sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 597.73, per i capitali dati a mutuo si presume il diritto agli interessi, anche se dal titolo essi non risultano convenuti o risultano convenuti in misura inferiore al tasso legale. La presunzione anzidetta non vale per le somme versate dai soci alle società in conto capitale, proporzionalmente alle quote di partecipazione, semprechè i versamenti siano fatti in base a formale deliberazione. L'art. 26 comma 5 del D.P.R. n. 600.73 prevede l'obbligo di operare una ritenuta alla fonte su redditi di capitale.

8. Nella specie, a fronte di versamenti effettuati dai soci nel 1985, la società ha prodotto fotocopia di una delibera risalente al novembre 1981, fotocopia che la Commissione Tributaria Regionale ha disatteso in quanto non riproduceva la vidimazione della pagina che la conteneva. Non si è dubitato, quindi, da parte del giudice di merito della conformità della fotocopia all'originale, ma della genuinità del documento sotto il profilo che la mancanza di vidimazione non garantisce che la delibera sia stata effettivamente redatta ed inserita nel libro dei verbali sotto la data indicata. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto altresì che la deliberazione 5.11.81 risalga ad epoca di molto anteriore ai

versamenti effettuati, talchè non è dimostrato che le anticipazioni riscontrate dall'ufficio siano ricollegabili alla cennata deliberazione, risalente a quattro anni prima.

9. In tema di imposte sui redditi, i versamenti fatti dai soci, se non formalmente deliberati in conto capitale ed infruttiferi, si presumono fruttiferi. Pertanto la società è tenuta ad effettuare la ritenuta di acconto, indipendentemente dalla materiale erogazione degli stessi agli aventi diritto. <Nel sistema delle ritenute alla fonte, i sostituti di imposta indicati nel primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600.73 sono obbligati ad operare la ritenuta di acconto sugli interessi dei capitali ricevuti non solo quando il relativo importo sia stato corrisposto effettivamente al mutuante, ma anche nell'ipotesi in cui il diritto agli interessi e la corresponsione del relativo importo siano solo presunti>: in tal senso Cass. 29.3.96 n. 2947 e, più recentemente, Cass. 4.5.2001 n. 6257.

10. Ove non ricorrano le circostanze di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 597.73 cit., il finanziamento dei soci in favore della società si presume oneroso, salva la prova contraria gravante sul contribuente. La circostanza che la società sia a ristretta base sociale, ovvero familiare, come pure che non risultino erogati interessi ai soci sulla base del bilancio, non sono idonee a superare la presunzione di onerosità operante a favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato: Cass. 1.4.99 n. 2047.

S

BUU

11. Stabilito che le anticipazioni in questione si presumono onerose e sono produttive di interessi, non occorre la prova della materiale erogazione degli interessi medesimi, una volta che essi sono dovuti ai soci. In tal caso scatta l'obbligo di ritenuta alla fonte e di versamento dell'imposta.

12. Il ricorso va quindi rigettato. Essendosi l'Amministrazione limitata a presentare un semplice atto di costituzione, non vi è luogo a provvedere circa le spese.

PQM


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso ~~nulla per le spese~~.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addì 21 GIUGNO 2001

IL PRESIDENTE

DOTT. GIOVANNI OLLA




IL CONSIGLIERE ESTENSORE

DR. VINCENZO DI NUBILA



IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 20 NOV. 2001

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista



N.3 COPIE: Per Studio
DIRITTI Lit: 3000
BOLLI Lit: 0
DAL SIG.:
il sole 24 ore
IL: 21/11/2001